

**Causa C-16/24 [Sinalov]<sup>i</sup>****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

11 gennaio 2024

**Giudice del rinvio:**

Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria)

**Data della decisione di rinvio:**

11 gennaio 2024

**Procedimento penale a carico di:**

YR

WV

AN

WY

**Oggetto del procedimento principale**

Conflitto di competenza tra un giudice nazionale e il suo dirigente amministrativo sulle modalità con cui, nell'assegnazione delle cause, va applicato il principio di scelta casuale vigente nello Stato membro. Rispetto del principio di indipendenza dei giudici quale espressione dello Stato di diritto, in un caso in cui il sistema di assegnazione causale delle cause viene interpretato e applicato in modo che a un giudice nazionale non è consentito di valutare autonomamente se egli sia competente a conoscere di una causa penale assegnatagli dal dirigente amministrativo, con la conseguenza che, a seguito della rimessione diretta della causa, da parte di detto giudice, senza autorizzazione del dirigente amministrativo, per competenza, a un altro giudice dello stesso organo giurisdizionale, il quale ha accettato di trattare la causa, ritenendo necessario, sempre senza l'approvazione del dirigente amministrativo, sentire le parti in merito alla propria competenza a

<sup>i</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio che non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

conoscere della causa, contro entrambi i giudici nazionali in questione è stato avviato un procedimento disciplinare per danno alla reputazione della giustizia e abuso d'ufficio.

### **Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

Interpretazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 267 TFUE

### **Questione pregiudiziale**

Se sia compatibile con l'articolo 19, paragrafo [1, secondo comma], TUE e con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea un'interpretazione di una legge nazionale - che come principio di amministrazione della giustizia, per stabilire quale giudice debba trattare e definire una causa penale prevede una scelta casuale tra i giudici - secondo la quale, qualora sussistano dubbi che tale principio sia stato violato in una causa già assegnata dal dirigente amministrativo, detti dubbi debbano essere chiariti considerando che si tratti

1. di una questione giudiziaria, su cui decide il giudice assegnatario della causa – anche dopo aver sentito le parti e nell'ambito del procedimento di impugnazione – , oppure
2. di una questione amministrativa, per cui solo il dirigente amministrativo ha facoltà di effettuare tale valutazione,

nonché un'interpretazione secondo cui, se il giudice al quale è stata assegnata la causa ritiene che, in base a detto principio, la causa dovrebbe essere trattata da un altro giudice, al quale egli rimette la causa medesima, e il secondo giudice a cui è stata rimessa la causa stabilisce anzitutto di sentire le parti in un procedimento contraddittorio e poi di adottare autonomamente una decisione sulla questione della propria competenza, entrambi tali giudici commettono un illecito disciplinare in quanto la loro condotta reca un danno all'immagine della giustizia e integra una violazione dei loro doveri d'ufficio.

### **Disposizioni di diritto dell'Unione e giurisprudenza richiamate**

Trattato sull'Unione europea (in prosieguo: il «TUE»), in particolare articolo 19, paragrafo 1, secondo comma;

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in particolare articolo 47;

Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU 2008, L 300, pag. 42);

Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU 2004, L 335, pag. 8);

Sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C-791/19, EU:C:2021:596;

Sentenza del 20 aprile 2021, Repubblica, C-896/19, EU:C:2021:311;

Sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema, Polonia), C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982;

Sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C-824/18, EU:C:2021:153;

Sentenza del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari), C-192/18, EU:C:2019:924;

Sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C-619/18, EU:C:2019:531.

### **Disposizioni di diritto nazionale**

Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale), in particolare articolo 42, paragrafo 2, articolo 44, paragrafo 1, e articolo 258

Zakon za sadebnata vlast (legge sull'ordinamento giudiziario; in prosieguo: lo «ZSV»), in particolare articolo 9, paragrafo 1, articolo 86, articolo 109, articolo 307, paragrafo 2, articolo 308, articolo 327 e articolo 260b, paragrafi 1 e 6.

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento**

- 1 Dal 30 ottobre 2014, dinanzi allo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria) era pendente nei confronti di quattro persone un procedimento penale per partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari – mancato versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). I presunti reati risalivano al periodo compreso tra gennaio 2008 e il 27 marzo 2012.
- 2 In base a un procedimento informatico di scelta casuale tra tutti i giudici, la causa veniva attribuita al giudice Ivo Hinov. Il processo era tenuto da una Sezione con due giurati. A causa del decesso di uno dei giurati nel 2021, tenuto conto del principio di invariabilità del collegio giudicante, il giudice Ivo Hinov (in prosieguo: il «giudice I. H.») disponeva, in data 19 ottobre 2021, di ricominciare la trattazione.

- 3 Il 27 luglio 2022 lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria) veniva sciolto e la causa veniva rimessa, per competenza, al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) (in prosieguo: il «SGS»). Anche il giudice I. H. veniva nuovamente assegnato in qualità di giudice a tale organo giurisdizionale, dove tuttora egli ricopre tale funzione.
- 4 Il 4 agosto 2022, il dirigente amministrativo della sezione penale del SGS applicava il meccanismo di assegnazione delle cause secondo il principio di scelta casuale del giudice tra tutti i giudici in carica presso tale organo giurisdizionale. La causa penale in oggetto veniva assegnata alla giudice Hristinka Koleva (in prosieguo: la «giudice H. K.»). Senza esaminare le questioni giuridiche della causa, in data 27 settembre 2023 essa accertava che per la trattazione della causa era competente nel merito il giudice I. H. Pertanto essa rimetteva la causa a detto giudice.
- 5 Il 3 ottobre 2023 il giudice I. H. emanava una decisione giudiziaria con cui disponeva lo svolgimento di un'udienza pubblica per sentire le parti, in particolare sulla questione se fosse stato osservato il principio di assegnazione casuale. Le parti esprimevano il punto di vista che la giudice H. K. avesse commesso un errore giuridico, in quanto un giudice non potrebbe rimettere una causa a un altro giudice per la trattazione. Esse ritengono che la causa debba essere rinviata al dirigente amministrativo del tribunale, che dovrebbe procedere a una nuova assegnazione casuale della causa.
- 6 Con ordinanza del 23 novembre 2023, il giudice I. H. dichiarava che la scelta casuale era stata stabilita dal legislatore come principio di amministrazione della giustizia e che ciascun giudice è competente a verificare la propria competenza. Pertanto egli ritiene che si tratti di una questione giudiziaria (vale a dire di una questione che, anche nell'ambito del procedimento di impugnazione, va decisa dal giudice) e non di una questione amministrativa (vale a dire di una questione che dovrebbe decidere il dirigente amministrativo).
- 7 A seguito di un'impugnazione proposta avverso le decisioni di tale giudice, il giudice dell'impugnazione competente statuiva che solo il dirigente amministrativo è competente a valutare se, con l'assegnazione originaria della causa, sia stato rispettato il principio della scelta casuale.
- 8 Con provvedimento del 22 dicembre 2023, il dirigente amministrativo avviava un procedimento disciplinare nei confronti della giudice H. K. e del giudice I. H. Alla giudice H. K. viene contestato, in punto di fatto, di aver omesso di rinviare la causa al dirigente amministrativo per una nuova assegnazione (e inoltre di non aver sospeso il procedimento e non essersi astenuta dal procedere), mentre al giudice I. H. viene imputato di aver accettato di trattare una causa non assegnatagli regolarmente in conformità dei requisiti dello ZSV. Sotto il profilo giuridico, la condotta dei due giudici viene qualificata come «atto lesivo dell'immagine della giustizia che integra una violazione dei doveri d'ufficio».

## Principali argomenti del giudice e del suo dirigente amministrativo

- 9 **Il giudice I. H.**, la cui Sezione è il giudice del rinvio che ha presentato la domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia <sup>1</sup>, ritiene che il fatto che il Presidente del SGS lo chiami a rispondere in sede disciplinare violi il suo diritto a una libera valutazione della sua competenza a trattare una causa penale nell'ambito delle sue competenze generali di giudice. A suo parere, in tale contesto sorgono almeno due questioni essenziali. La prima questione è se il giudice del rinvio debba riconoscere di non essere in realtà competente per decidere tale questione, il che significherebbe riconoscere che solo il dirigente amministrativo possa effettuare tale valutazione. La seconda questione è se gli atti fin qui compiuti dal giudice del rinvio per valutare la propria competenza rappresentassero di fatto un illecito disciplinare e quindi costituissero un motivo di autoricusazione, poiché, attraverso il compimento di atti giudiziari nell'ambito di una determinata causa, il giudice di cui trattasi screditerebbe l'immagine della giustizia e quindi non potrebbe continuare a trattare la causa.
- 10 Il giudice del rinvio illustra brevemente la tipologia e gli effetti pratici del principio della scelta casuale nell'assegnazione delle cause. Egli fa presente che il nuovo sistema è stato introdotto per limitare l'arbitrarietà nell'assegnazione delle cause, tradizionalmente monopolio del Presidente del tribunale. La scelta casuale interviene quando una causa inizia a pendere dinanzi al tribunale. Esistono due forme di scelta casuale. L'assegnazione casuale può infatti avvenire (i) «automaticamente» (mediante assegnazione elettronica uniforme in base all'ordine di arrivo) – in questo caso la causa viene assegnata scegliendo tra tutti i giudici, nella specie quelli della sezione penale del SGS. Tale approccio si applica al momento in cui il tribunale è inizialmente adito della causa. L'assegnazione casuale può avvenire anche sotto forma di (ii) «scelta di un determinato giudice», vale a dire mediante «assegnazione manuale». Questo secondo caso trova applicazione soprattutto nei casi in cui la causa sia stata dapprima assegnata a un determinato giudice, che in seguito l'abbia rimessa a un altro organo giurisdizionale (per esempio alla Procura dello Stato, per sanare un errore procedurale, o a un altro giudice che esso ritenga competente) e la stessa causa si ripresenti poi al tribunale. In tal caso la causa è assegnata direttamente allo stesso giudice.
- 11 Secondo il giudice del rinvio, tuttavia, il diritto nazionale non contiene indicazioni su chi sia competente a valutare se il dirigente amministrativo abbia correttamente esercitato il proprio compito di attenersi al principio di scelta casuale. In concreto, si tratta di stabilire se egli abbia giustamente assegnato la causa scegliendo tra tutti i giudici, in base alla prima opzione, o se avrebbe dovuto assegnarla a un

<sup>1</sup> N.d.T. [tedesco]: La domanda di pronuncia pregiudiziale dell'11 gennaio 2024 è stata presentata dal giudice come singolo, nella sua qualità di Presidente della Sezione. Con ordinanza del 15 gennaio 2024, pervenuta alla Corte il 17 gennaio 2024, l'intera Sezione, composta dal giudice e dai due giurati, ha confermato la propria decisione.

determinato giudice, applicando la seconda opzione. Il giudice del rinvio ritiene che si possano sostenere due punti di vista al riguardo.

- 12 In base al primo punto di vista, la circostanza che il legislatore nazionale abbia previsto la scelta casuale come principio organizzativo dell'amministrazione della giustizia indicherebbe che essa costituisce un elemento sostanziale della legittimità del procedimento giudiziario. Pertanto si applicherebbe il principio generale secondo cui il giudice al quale è stata assegnata la causa è autorizzato a valutare la propria competenza, compresa la questione se, nell'assegnazione della causa, sia stato rispettato il principio della scelta casuale. Secondo questo approccio, il principio dell'assegnazione casuale sarebbe attuato in due fasi. Nella prima fase, esso verrebbe attuato dal dirigente amministrativo, che assegnerebbe la causa a un determinato giudice, applicando a sua discrezione una delle due forme previste. Ciò accadrebbe nell'ambito di un procedimento amministrativo senza coinvolgimento delle parti. Nella seconda fase, il giudice a cui è stata assegnata una causa procederebbe a una valutazione autonoma, eseguita nell'ambito del procedimento giudiziario con tutte le garanzie connesse (audizione delle parti e controllo da parte degli organi giurisdizionali di grado superiore).
- 13 In base al secondo punto di vista, il controllo sul rispetto del principio in discussione spetterebbe unicamente al dirigente amministrativo. Se il giudice al quale è stata assegnata la causa ritiene che questa gli sia stata assegnata indebitamente, egli dovrebbe anzitutto informare il dirigente amministrativo, al quale spetta valutare se occorra effettuare una nuova assegnazione. Sosterrebbero tale posizione il giudice dell'impugnazione e il dirigente amministrativo dell'SGS, che ha avviato il procedimento disciplinare nei confronti del giudice I. H. e della giudice H. K. Il **dirigente amministrativo** ritiene che la valutazione in discussione gli competa in modo esclusivo e che pertanto la giudice H. K. avrebbe anzitutto dovuto rinviargli la causa con la motivazione del rinvio, affinché egli potesse decidere in merito alla competenza per una nuova assegnazione. Di conseguenza, il giudice I. H., non appena ricevuta la causa dalla giudice H. K., avrebbe dovuto inoltrarla direttamente al dirigente amministrativo perché effettuasse tale valutazione, anziché decidere egli stesso se avesse la competenza di trattare la causa, senza il consenso del dirigente amministrativo del tribunale interessato.
- 14 Tuttavia il giudice del rinvio sottolinea che, sulla base del diritto nazionale, non sarebbe chiaro se, nell'ambito della valutazione della competenza del giudice ai fini della trattazione e definizione della causa, il dirigente amministrativo abbia nei confronti del giudice medesimo un potere direttivo per quanto riguarda un determinato aspetto, ossia il rispetto del principio della scelta casuale.

### **Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 15 Il giudice del rinvio fa anzitutto presente che il procedimento principale è volto ad accertare la colpevolezza o l'innocenza di persone accusate di partecipazione a

un'associazione per delinquere e di evasione dell'IVA. Qualora essi siano giudicati colpevoli, l'entità della pena dovrebbe essere stabilita sulla base della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, e della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti. Dal momento che nel procedimento principale trova applicazione il diritto derivato, sono applicabili anche l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l'articolo 47 della Carta. Il procedimento principale dev'essere trattato da un giudice indipendente ai sensi del diritto dell'Unione.

- 16 Ciò si riferisce in primo luogo, secondo il giudice del rinvio, all'indipendenza del giudice nell'esercizio del suo diritto a una valutazione con riferimento alla propria competenza a trattare una causa (competenza dal punto di vista dell'applicazione del principio della scelta casuale). Si deve pertanto esaminare se tale indipendenza sia lesa nel caso in cui la valutazione in questione possa essere eseguita solo dal dirigente amministrativo dell'organo giurisdizionale interessato e il parere del collegio giudicante interessato, secondo cui esso stesso possiede detta competenza, venga considerato dal dirigente amministrativo come un illecito disciplinare.
- 17 In tale contesto il giudice del rinvio rileva che, secondo la Corte di giustizia, l'organizzazione della giustizia costituisce sì una questione di diritto nazionale, tuttavia detta organizzazione deve assicurare l'indipendenza dei giudici, per garantire la tutela dello Stato di diritto quale valore di importanza cardinale. Ciò vale anche per la formulazione delle norme sull'esecuzione di procedimenti disciplinari nei confronti di giudici.
- 18 Il giudice del rinvio osserva che la Corte di giustizia parte dal presupposto che l'indipendenza dei giudici valga in quanto tale nei confronti del potere legislativo ed esecutivo. Nella specie, tuttavia, la questione dell'indipendenza del giudice si pone alla luce delle relazioni di quest'ultimo con il dirigente amministrativo, e precisamente solo con riferimento a un aspetto, vale a dire la valutazione della corretta applicazione del principio della scelta casuale, quale già effettuata dal dirigente amministrativo.
- 19 Si deve nondimeno ricordare che detto dirigente ha il compito di creare i presupposti necessari per l'attuazione della giustizia, ma che egli non si occupa direttamente dell'amministrazione della giustizia nella causa in questione. Pertanto, nell'ambito del sistema giudiziario, il Presidente dell'organo giurisdizionale interessato, nell'esercizio delle sue funzioni per l'assegnazione delle cause, svolge solo competenze esecutive e non giudiziarie. Le competenze sono chiaramente delineate: le competenze giudiziarie vengono esercitate dal giudice (con riferimento alla causa da esso trattata) e le competenze esecutive dal dirigente amministrativo (con riferimento all'organo giurisdizionale di cui è posto a capo).

- 20 Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, un aspetto dell'indipendenza del giudice è la sua impermeabilità rispetto a elementi esterni. Tale questione sorge nell'ambito del procedimento principale in quanto un elemento esterno – rappresentato dal dirigente amministrativo – insiste nell'essere l'unico che possa decidere, in conformità del principio della scelta casuale, quale giudice debba trattare la causa.
- 21 La Corte ha inoltre dichiarato che il requisito dell'indipendenza presuppone che il giudice eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo di subordinazione e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato da interventi o pressioni dall'esterno idonei a compromettere l'indipendenza del giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni.
- 22 Nell'ambito del procedimento principale, il dirigente amministrativo ha negato che un giudice abbia la possibilità di effettuare una valutazione in merito alla propria competenza, in quanto ritiene di avere in materia una competenza esclusiva e che la sua decisione sia vincolante per il giudice. Secondo il giudice del rinvio si tratta, al riguardo, di una forma di pressione dall'esterno, trattandosi di una questione relativa all'applicazione di un principio di amministrazione della giustizia. Tuttavia, con riferimento all'amministrazione della giustizia, il dirigente amministrativo è un soggetto esterno.
- 23 Il giudice del rinvio ritiene che si debba interpretare la giurisprudenza della Corte, trasposta alla presente causa, nel senso che il requisito dell'indipendenza del giudice si applica a partire dal momento in cui il giudice è stato designato a trattare e decidere una causa concreta. A partire da tale momento la sua indipendenza diventa un valore, da tale momento egli non può più essere sottoposto a pressioni in relazione alle decisioni che adotta nell'ambito della trattazione e definizione di detta causa. Ciò vale anche per decisioni inerenti alla propria competenza.
- 24 Nel procedimento principale, in origine, alla giudice H. K. è stata correttamente assegnata dal dirigente amministrativo la trattazione della relativa causa. Non è possibile aderire alla tesi secondo cui tale trattazione continuerebbe a essere sottoposta al controllo del dirigente amministrativo, senza che tale giudice possa decidere autonomamente in merito alla propria competenza a trattare e definire la causa in base al principio dell'assegnazione casuale, bensì debba chiedere al dirigente amministrativo una nuova assegnazione della causa. Infatti, se si riconosce il diritto della giudice H. K. di valutare autonomamente la propria competenza a trattare la causa, viene implicitamente riconosciuto anche il suo diritto di riassegnare autonomamente la causa al giudice I. H., qualora ritenga che egli debba trattare la causa. Ne deriva la necessità di riconoscere il diritto del giudice I. H. di valutare esso stesso, dopo la ricezione della causa, se sia competente a trattarla in base al principio della scelta casuale, compreso il diritto di decidere di sentire le parti prima di pervenire a una conclusione, segnatamente senza lasciare tale decisione al dirigente amministrativo.

- 25 Se per contro si dovesse accogliere la tesi del dirigente amministrativo, ciò comporterebbe che il giudice chiamato a trattare e decidere una determinata causa dipenderebbe completamente dalla volontà di detto dirigente in relazione a un determinato aspetto della sua competenza a trattare e decidere detta causa, senza poter effettuare esso stesso tale valutazione. Secondo il giudice del rinvio, si delinea così, in definitiva, un giudice che, proprio in relazione a tale aspetto (valutazione della propria competenza a trattare e decidere la causa alla luce del principio della scelta casuale), dipende dal dirigente amministrativo.
- 26 Il giudice del rinvio esamina inoltre se il procedimento disciplinare avviato nei confronti del giudice I. H. non comprometta la fiducia dei cittadini nel funzionamento e nell'indipendenza della giustizia. In tale contesto occorre ricordare che, secondo la Corte di giustizia, il procedimento disciplinare nei confronti di un giudice non può costituire un mezzo per controllare il contenuto delle decisioni giudiziarie che egli adotta e che il regime di responsabilità disciplinare deve essere configurato in modo da impedire che il giudice sia esposto al rischio che la sua responsabilità disciplinare sorga per il solo fatto della sua decisione.
- 27 A parere del giudice del rinvio, nel procedimento principale tali condizioni non sono soddisfatte in quanto i procedimenti disciplinari nei confronti della giudice H. K. e del giudice I. H. riguardano il contenuto delle decisioni giudiziarie da essi emanate, disponibili in forma scritta. Il vero scopo di tali procedimenti consiste nel contestare loro che detto contenuto non corrispondeva a quello che le decisioni avrebbero dovuto avere secondo il dirigente amministrativo. In merito a un procedimento disciplinare riguardante il contenuto di una decisione giudiziaria, la Corte ha dichiarato che la responsabilità disciplinare potrebbe sorgere solo in «casi del tutto eccezionali». Viene ivi fatto riferimento a «condotte gravi e totalmente inescusabili imputabili ai giudici, che consisterebbero, ad esempio, nel violare deliberatamente e con dolo o colpa particolarmente gravi e grossolani le norme del diritto nazionale e dell'Unione di cui essi dovrebbero garantire il rispetto, o nel commettere arbitrio o diniego di giustizia».
- 28 Il giudice del rinvio perviene alla conclusione che la decisione della giudice e del giudice di valutare la rispettiva competenza a trattare il procedimento principale non possa essere considerata come una violazione di legge di estrema gravità. Si tratta di un esercizio di competenze controverso. La giudice e il giudice ritenevano che una determinata funzione (valutazione della propria competenza dal punto di vista della salvaguardia del principio della scelta casuale) potesse essere esercitata solo dal giudice, ma non dal dirigente amministrativo. Quest'ultimo, per contro, sosteneva non solo che tale competenza spettasse esclusivamente a lui, ma anche che i due giudici avessero commesso un illecito disciplinare contestando la sua competenza. Viene inoltre osservato che la giudice e il giudice avrebbero correttamente motivato le loro decisioni giudiziarie al riguardo. Tuttavia, il dirigente amministrativo non ha considerato tale circostanza e non ha verificato se si trattasse di un mero errore nell'applicazione della legge. Egli utilizza piuttosto il

procedimento disciplinare per proteggere il suo monopolio sulla questione della corretta applicazione del principio dell'assegnazione casuale.

- 29 Infine, il giudice del rinvio sottolinea che il requisito dell'indipendenza dei giudici non è un fine in sé, ma serve a tutelare il diritto delle parti alla difesa, la cui forma manifesta è il diritto di essere ascoltati. L'azione del giudice I. H. che ha fatto sorgere la sua responsabilità disciplinare mirava a offrire alle parti l'opportunità di esprimersi sulla questione se fosse stato salvaguardato il principio della scelta casuale (nell'assegnazione originaria da parte del dirigente amministrativo e nella riassegnazione della causa da parte della giudice H. K. al giudice I. H.). Con tale modo di procedere, infatti, si è in realtà assicurata alle parti una difesa efficace in sede di decisione di tale questione, in quanto sono state tenute in considerazione le loro opinioni. Se per contro la decisione su tale questione fosse rimasta affidata al dirigente amministrativo secondo la procedura amministrativa, egli avrebbe deciso in base alla sua valutazione personale e senza audizione delle parti.
- 30 In sintesi, nella presente fattispecie occorre verificare, secondo il giudice del rinvio, se sia stato salvaguardato il principio dell'indipendenza dei giudici quale espressione dello Stato di diritto. A parere del giudice del rinvio, la forza vitale dei diritti che i cittadini traggono dal diritto dell'Unione può essere salvaguardata solo se tali diritti sono tutelati da un giudice indipendente. Tale indipendenza dovrebbe sorgere fin dall'assegnazione di una causa. A partire da tale momento il giudice deve assumersi la piena responsabilità della propria decisione. I suoi errori devono essere rettificati dalle parti, nell'ambito del procedimento di impugnazione, o dagli organi giurisdizionali di grado superiore, d'ufficio. Se, dopo l'assegnazione di una causa, il dirigente amministrativo può esercitare il controllo su di essa, sia anche per un unico aspetto (nella specie, il rispetto del principio della scelta casuale), non è possibile partire dal presupposto che il giudice sia pienamente indipendente.